

# A.R.S.A.C.

Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese

Viale Trieste, 93

Cosenza

GESTIONE STRALCIO ARSSA – Art. 1 bis, L.R. n. 5 del 12.02.2016

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n° 05/45 del 08 GEN. 2025

**Oggetto:** Assegnazione di parte dell'unità fondiaria n. 71, sita nel fondo "Sanzo" in agro di Terranova da Sibari (CS), in favore del sig. Mitidieri Antonio Cosimo, a norma degli artt. 3 e 4 della L.R. n. 10\2000 e successive modifiche ed integrazioni.

---

### *Il Direttore Generale*

Assistito dal dirigente del Settore Amministrativo Dott. Antonio Leuzzi, presso la sede dell'Azienda, assume la seguente deliberazione proposta dal Coordinatore Fondiario.

#### **Premesso che:**

- con L.R. n. 66\2012 viene istituita l'ARSAC;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 79 del 30/12/2024 la Dr.ssa Fulvia Michela Caligiuri è stata nominata Direttore Generale dell'ARSAC;
- con Provvedimento n. 5/DG del 22/12/2021, il Dr. Antonio Leuzzi è stato nominato dirigente del Settore Amministrativo;
- con delibera n. 12/GS del 08/03/2016, il Dott. Tullio Ciacco è stato nominato responsabile del Coordinamento Fondiario della Gestione Stralcio – ARSSA;
- con deliberazione C.R. n. 283 del 18/04/2024 il Consiglio Regionale della Calabria, ha approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2024-2026;
- con L.R. n. 5\2016 è stata istituita la Gestione Stralcio ARSSA incardinata in ARSAC;
- con delibera n. 4 del 10.02.2016 il Direttore Generale, ha istituito in ARSAC la Gestione Stralcio ARSSA.

#### **Considerato:**

- che con L.R. n. 10/2000, successivamente modificata dalle leggi regionali n. 7/2001, n. 18/2003 e n. 5/2016, sono previste le modalità di alienazione dei terreni della riforma;
- che l'unità fondiaria n. 71 di Terranova da Sibari con decreto n. 92 del 10/09/2019 è rientrata nella disponibilità dell'Ente.

#### **Ritenuto:**

- che con istanza pervenuta all'Ente il 22/05/2024 (prot. n. 1833), il sig. Mitidieri Antonio Cosimo, nato a            il            ed ivi residente, ha chiesto l'acquisto della particella n. 1130, del foglio n. 34 di Terranova da Sibari (CS);
- che con nota n. 3994 del 27\11\2024 lo Sportello Liquidazione di Rossano ha espresso parere favorevole all'attribuzione del suddetto terreno, facente parte dell'unità fondiaria n. 71 di Terranova da Sibari (CS) ed esteso ha 0.09.85, in favore del sig. Mitidieri Antonio Cosimo;

- che in data 15\11\2024 il sig. Mitidieri Antonio Cosimo ha dichiarato di essere in possesso del suddetto terreno da almeno cinque anni dalla data della domanda di acquisto e precisamente dal 2010;
- che il comune di Terranova da Sibari ha certificato in data 05\11\2024 (Cert. n. 7142/2024/s.r.) che, nel vigente strumento urbanistico comunale, la particella n. 1130, del foglio n. 34, ricade in "Zona Agricola E";
- che in data 24/05/2024 (prot. n. 3656) il comune di Terranova da Sibari ha attestato che il sig. Mitidieri Antonio Cosimo: "..... *effettivamente coltiva e conduce il terreno di natura agricola identificato al catasto al foglio 34 part 1130 località Sanzo di Terranova da Sibari.*";
- che in data 15\10\2024 il suddetto richiedente ha dichiarato di essere proprietario di terreni per un totale di ha 0.74.58 e di non essere proprietario né enfiteuta di altri fondi rustici;
- che per quanto sopra esposto, soprattutto per il fatto che la richiesta di attribuzione interessa un terreno agricolo posseduto da più tempo senza titolo dall'istante, non si fa luogo all'accertamento previsto dall'art. 3, punto 3 della L.R. 10/2000, in quanto trattasi di situazione già consolidata per come specificato dall'art. 1, comma 1, lettera b, numero 3, della L.R. 5/2016, anche perché per il richiedente, essendo proprietario di altri terreni, tale assegnazione si configura come ampliamento degli appezzamenti già posseduti;
- che in data 15\11\2024 la sig.ra Fusaro Ivana, nata a il ed ivi residente, coniuge del sig. Mitidieri Antonio Cosimo, ha dichiarato che l'acquisto del suddetto terreno verrà effettuato a titolo esclusivo da parte del proprio coniuge ai sensi e per gli effetti dell'art. 179, lettera f del Codice Civile;
- che in data 15\11\2024 il sig. Mitidieri Antonio Cosimo ha dichiarato di impegnarsi a pagare un indennizzo risarcitorio per utilizzo sine titolo del suddetto terreno, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b, punto 6, della L.R. n. 5\2016, di modifica della L.R. n. 10\2000;
- che in data 15\11\2024 il sig. Mitidieri Antonio Cosimo ha dichiarato:
  - “1) di non avere diritto e, comunque, di rinunciare integralmente e definitivamente a qualunque indennità o premio possa spettargli, per qualsiasi titolo, relativamente alle migliorie apportate al suddetto immobile fino al momento dell'acquisto, ad eccezione di quelle che verranno determinate dalla Commissione stima prevista dalla L.R. n. 10/2000 e che saranno detratte dal valore di stima degli immobili.
  - 2) di obbligarsi a tenere indenne codesto Ente da qualunque richiesta venisse avanzata da terzi per indennità o premi relativamente alle dette migliorie che da tali terzi fossero state, eventualmente, realizzate sull'immobile in oggetto; pertanto ove, in ipotesi, venissero avanzate richieste in tal senso, il sottoscritto si obbliga a provvedere egli medesimo direttamente al soddisfacimento di detti terzi restando impegnato a fare tutto quanto necessario onde evitare che codesto Ente sia richiesta del pagamento.”.
- che in data 09\10\2024 il sig. Mitidieri Antonio Cosimo ha accettato il prezzo di vendita, comunicato con nota n. 3387 del 04/10/2024, ammontante ad € 1.674,00 ed approvato dalla Commissione di Valutazione con verbale del 02/10/2024, chiedendo di pagare la suddetta somma in unica soluzione.

**Tanto premesso e considerato:**

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa espresso dal Coordinatore Fondiario;

Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Servizio Finanziario;

Acquisito il parere di legittimità espresso da Dirigente del Settore Amministrativo.

**DELIBERA**

Per i motivi di cui in premessa:

- di vendere, con atto notarile, al sig. Mitidieri Antonio Cosimo, nato a il ed ivi residente, secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 4 della L.R. 10\2000 e successive modifiche ed integrazioni, parte dell'unità fondiaria n. 71, sita nel fondo "Sanzo" in agro di Terranova da Sibari (CS), in catasto al foglio n. 34, particella n. 1130, di ha 0.09.85, al prezzo di € 1.674,00 (euro Milleseicentoseventantaquattro\00), valore attribuito in data 02\07\2024 ed approvato con verbale della Commissione di Valutazione del 02/10/2024, sulla base dei valori di mercato, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1 lettera b, punto 2 della L.R. 5/2016;
- di incassare al momento della stipula dell'atto di compravendita la seguente somma:  
\* € 1.674,00 (prezzo terreno);
- di trasmettere n. 2 copie in originale del presente provvedimento al Coordinamento Fondiario della Gestione Stralcio ARSSA per gli adempimenti di competenza;
- di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ARSAC.

Il Coordinatore Fondiario  
(F.to Dr. Tullio Ciacco)

Il Dirigente del Settore Amministrativo  
(F.to Dr. Antonio Leuzzi)

Il Direttore Generale  
(F.to Dr.ssa Fulvia Michela Caligiuri)

Il responsabile dell'Ufficio Bilancio, ai sensi della L.R. n° 8 del 04 febbraio 2002, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Ufficio Spesa  
(F.to Dr.ssa Rosamaria Sirianni)

Ufficio Bilancio  
(F.to Dr. Salvatore Pace)

Il Coordinatore Fondiario  
(F.to Dr. Tullio Ciacco)

Il Dirigente del Settore Amministrativo  
(F.to Dr. Antonio Leuzzi)

Il Direttore Generale  
(F.to Dr.ssa Fulvia Michela Caligiuri)



L'avviso di pubblicazione e notificazione del presente atto viene affisso all'albo dell'ARSAC in data 08 GEN. 2025 sino al 22 GEN. 2025